



COMUNE DI NULE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
VEICOLI FINO A NOVE POSTI.**

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10.05.2021)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Oggetto e Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente (N.C. C.), come definiti dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.
2. Al servizio di cui al c. 1 si applica la disciplina di cui ai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
 - D.P.R., 16/12/1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*";
 - Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
 - Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell'11/04/2008 "Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi".
 - Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015 che ha dettato i criteri cui i comuni si dovevano attenere nella redazione dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/55 del 08.08.2019 "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento";
 - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 85, riguardante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali per il noleggio e i servizi da piazza;
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione);
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione

fiscale);

- D.lgs. n. 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...*”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).

3. Per quanto applicabile e non contrastante, trova applicazione ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

Ar.2 – Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio¹. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della Regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa. In questo caso, dunque, il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale”
4. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.
5. Tutti i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. È sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
6. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

¹ Con la sentenza n. 65 del 26 marzo 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, c.1, lett. e) del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha riformulato il c.4 dell'art. 11, L. n. 21/1992, disponendo che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio debbano avvenire presso una delle rimesse, dichiarandone l'illegittimità costituzionale unitamente alle norme connesse che prevedono la deroga al medesimo obbligo in casi particolari e, segnatamente, del comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e del comma 9 dell'art. 10-bis, D.L. n. 135/2018, prevedendo che In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.
9. Ai veicoli adibiti a servizio NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
10. Il titolare di autorizzazione NCC deve comunicare all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e dell'ubicazione della rimessa entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO.

Art. 3 - Titolo abilitativo per l'esercizio del servizio NCC.

1. L'esercizio del servizio NCC è subordinato al rilascio, da parte del Comune, rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune a seguito dell'espletamento di bando di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, provinciale e comunale.
2. Le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo e cedibili esclusivamente ai sensi degli artt. 19-20 del presente regolamento; esse, devono essere conservate a bordo del veicolo ed esibite agli organi di vigilanza a richiesta.
3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo, riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un titolo abilitativo precedente e la motivazione della sostituzione.

Art. 4 - Cumulo dei titoli.

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione NCC. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 - Figure giuridiche di esercizio.

1. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, c. 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C. C. I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
4. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7, L. 15.1.1992 n. 21.
5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 6 - Ambito territoriale - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale.

1. I titolari di autorizzazioni NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, le norme di tali Stati lo consentano.
2. Ai sensi dell'art. 11, c. 4 della L. 21/1992, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a compilare e tenere a bordo un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio; destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.
3. Il Comune di Nule può regolamentare l'accesso nel proprio territorio o, specificamente, nelle aree a traffico limitato, dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, con autocertificazione, dell'osservanza e titolarità dei requisiti di cui alla L. n. 21/92 e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'Organo competente.

CAPO III - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 8 - Individuazione delle titolarità

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. 06 (SEI) titolarità.
2. Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) numero delle titolarità precedentemente rilasciate;
 - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - c) estensione territoriale;
 - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - e) presenza di attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - f) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
 - g) rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

CAPO IV - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 9 - Requisiti per il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C. M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - e) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel caso di assegnazione dell'autorizzazione;
 - f) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nel Comune di Nule, di una sede, di una rimessa, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito

al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;

- g) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.
- h) non essere titolare di licenza taxi;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarozzetta, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa (NCC), dovranno essere posseduti fin dal momento dell'avvio dell'attività.

3. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio NCC, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. In difetto, si applicano le disposizioni di cui al successivo c. 4 del presente articolo.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi.

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo:

- a) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c. 3-bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 R.D. 18/06/1931, n. 733, T.U.L.P.S.);
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di Nule che da parte di altri Comuni;
- e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente licenza o autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Nule sia da altro Comune.
- f) non aver riportato condanne per:
 - guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada
 - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo medesimo in capo al titolare.
3. Nei casi di cui alle lett. a), b) e c), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

CAPO V - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata. Il Bando viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale competente, entro 30 giorni da quando siano divenute disponibili per l'assegnazione una o più autorizzazioni ovvero si sia provveduto ad incremento del contingente numerico.
2. Il bando di concorso è approvato e pubblicato del Responsabile del servizio comunale competente per la durata di 30 giorni.

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione sul B.U.R.A.S.;
- all'Albo Pretorio on line del Comune;
- sito Internet dell'Ente;

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non vengano presentate istanze nel termine stabilito dal bando o, qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando entro 6 mesi dalla scadenza del precedente. Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine, anche su segnalazione di soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni.
5. Ai sensi del c. 6, art. 10-bis della L. 11 febbraio 2019, n. 12, fino alla piena operatività dell'archivio informatico delle imprese titolari di licenza Taxi e di autorizzazione NCC presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. È invece consentito il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto non soggetti a registrazione nel registro informatico predetto.

Art. 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) la forma del concorso, che dovrà essere per titoli;
 - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare e la tipologia dei vicoli ammessi;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione delle autorizzazioni;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto riguarda la validità e l'utilizzo della

graduatoria;

- h) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- i) elementi che comportano l'esclusione della domanda.

2. Tra i titoli oggetto di valutazione non potrà essere inserita la residenza nel Comune di Nule.

Art. 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni, il Responsabile del servizio competente nomina una apposita Commissione di concorso, da lui presieduta e formata da due membri interni dell'Ente.
2. Per ciascuno dei componenti della Commissione viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione sono valide solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 14 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione, valuta la regolarità delle domande, che sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 16 e provvede all'espletamento delle prove concorsuali, alla valutazione degli eventuali titoli e criteri preferenziali e a formulare la graduatoria di merito.

2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

a) Titoli di studio:

- diploma di scuola secondaria di I° grado Punti 0,50,
- diploma di scuola secondaria di II° grado Punti 1,00;
- diploma di laurea triennale Punti 1,50;
- diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento Punti 2,00.

b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente..... punti 1,50 / semestre;

c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,50 / semestre;

d) conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute) punti 0,50.

3. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente.

4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

5. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione per i punti e) ed f) del precedente art. 9, per i quali è sufficiente al momento della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 - Presentazione delle domande.

1. La domanda, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Nule, nel rispetto dei termini e altre eventuali modalità previste dal bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.

2. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

- l'avvio dell'attività e le vicende successive sono subordinati alla compilazione degli specifici moduli, da presentare esclusivamente in modalità telematica al SUAPE;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'Istanza e relativi allegati.

3. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:

- a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti o in analogo elenco presso un equipollente Istituto di uno stato dell'Unione Europea;
- b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei titoli preferenziali ai sensi dell'art. 15;
- c) dichiarazione di possesso o di piena disponibilità anche in leasing del veicolo da adibire al servizio ovvero dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o in piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
- d) dichiarazione di possesso o disponibilità della sede operativa e idonea rimessa situata nel territorio comunale ovvero dichiarazione di impegno ad acquisire la stessa in caso di assegnazione;
- e) dichiarazione di assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10;
- f) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio NCC;
- g) dichiarazione di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- h) dichiarazione di osservanza del divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni ex art. 8, c. 2, L. n. 21/1992 e di non aver trasferito licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- i) prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura.

4. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 16 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni.

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata.

2. Gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di 15 giorni per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno inoltrare al S.U.A.P. del Comune, la documentazione comprovante l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e la

variazione dell'omologazione del veicolo sulla carta di circolazione nonché la restante documentazione volta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento,

3. A seguito della regolare presentazione della documentazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività, cui verrà attribuito un numero progressivo relativo all'anno di rilascio. Nel titolo abilitativo dovranno essere indicati i dati del titolare e del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio.
4. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento o revoca o decadenza, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione con un nuovo numero progressivo, specificando l'autorizzazione sostituita e le motivazioni della sostituzione.

Art. 17 - Validità delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento esse possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 18 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI.

Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi.

1. L'autorizzazione è parte della dotazione d'azienda e il suo trasferimento è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento e deve inoltrare allo scopo apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAP, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere inoltre accompagnato da un atto pubblico legalmente valido e registrato, comprovante il tipo di trasferimento (cessione d'azienda o di ramo d'azienda; affitto o subaffitto d'azienda etc.), i cui estremi devono essere indicati nella modulistica apposita.
2. Il trasferimento è disposto dal competente Ufficio comunale qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, attraverso apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio da parte del cedente, devono essere consegnati al Comune, entro 20 giorni, sia il certificato medico che i titoli abilitativi ed i relativi contrassegni rilasciati.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
5. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il cedente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo abilitativo.
6. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata. Il subentrante può ritirare il nuovo titolo abilitativo soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
7. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 20 giorni dalla restituzione del titolo abilitativo, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo stesso. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C. T.C.
8. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.9, all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 27 del presente Regolamento.

Art. 20 - Trasferibilità per causa di morte del titolare.

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad altri, previa autorizzazione comunale, purché in possesso dei requisiti previsti e iscritti nel ruolo ex art. 6 della L. n. 21/92, designati dai medesimi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine di due anni.
2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve, inoltre, alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo abilitativo del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione designando, entro 1 anno dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 1 anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo titolo abilitativo. Entro lo stesso termine il subentrante deve far pervenire l'apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAPE, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti.
4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 21 - Collaboratori familiari.

1. I titolari di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 10 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione.
5. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate al Comune entro 15 giorni, annotando il tutto sull'autorizzazione.

Art. 22 - Sostituzione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione NCC, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono conservarne la titolarità, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.
3. La sostituzione alla guida è soggetta alla presentazione di apposita Comunicazione al Comune, con l'indicazione della persona designata alla sostituzione.

CAPO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 23 - Obblighi dei conducenti.

1. I conducenti delle autovetture del servizio NCC hanno l'obbligo di:

- a) prestare il servizio con regolarità;
- b) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- d) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) tenere nel veicolo l'autorizzazione e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- f) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- h) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- j) caricare i bagagli dei viaggiatori alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa, entro il termine di 5 giorni;
- o) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- p) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitativo e che impediscono l'esercizio dell'attività;
- q) comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali sostituzioni del veicolo, per consentire l'aggiornamento del titolo abilitativo.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha, inoltre, l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto salvo quanto previsto dalla L. n. 21/1992;
- c) non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- d) compilare un foglio di servizio, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 24 - Diritti dei conducenti e comportamento degli utenti.

1. I conducenti, durante l'espletamento del NCC, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni del codice della strada.

Art. 25 - Divieti per i conducenti.

1. È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio NCC di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- g) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) esporre messaggi pubblicitari difformi dalle norme del Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- l) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio.

Art. 26 - Responsabilità del titolare.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Nule.

CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI.

Art. 27 - Caratteristiche dei veicoli.

1. I veicoli adibiti al servizio NCC devono:

- a) avere la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, e una sedia a rotelle ripiegata;
- d) essere collaudati per lo specifico servizio, da parte dei competenti organi;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1° gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore il seguente contrassegno: 1

COMUNE DI NULE SERVIZIO DI NOLEGGIO
--

3. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI NULE N.C.C. TITOLARITA' N. ____

Art. 28 - Sostituzione dei veicoli.

1. Il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.28, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale competente attraverso l'apposita modulistica SUAPE.
2. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sull'autorizzazione.

Art. 29 - Controllo dei veicoli.

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio NCC possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.
3. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.
4. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato. In difetto, previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 30 - Interruzione del trasporto e dell'attività.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata; l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. In caso di sinistro o guasto del veicolo, i titolari di autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, in attesa della sostituzione o riparazione del veicolo stesso, possono chiedere autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni o farsi autorizzare mediante nulla osta del Responsabile, all'utilizzo di veicoli sostitutivi aventi requisiti richiesti dal presente Regolamento e solo per il tempo necessario alla riparazione. Ai fini della cessione del titolo abilitativo il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.
3. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 31 - Trasporto delle persone portatrici di handicap.

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 1, L. 21/92, il servizio NCC deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dagli autoveicoli. Pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
2. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 32 – Tariffe.

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
2. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Art. 33 - Reclami ed esposti.

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile dell'Area Amministrativa.

CAPO IX – VIGILANZA E SANZIONI.

Art. 34 – Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento compete alla polizia Locale e agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 35 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza della dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo.

2. La titolarità dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:

- a) fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto 17 dall'art. 25 del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento; f) fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale.

L'autorizzazione NCC è revocata:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 36 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

4. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. La revoca può, altresì, disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

5. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 10 giorni con notifica all'interessato.

6. L'autorizzazione è, altresì, dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.19 del presente regolamento;
- c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
- e) rinuncia da parte del titolare;
- f) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti senza giustificato motivo;
- g) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 giorni;
- h) mancata designazione o mancato trasferimento della licenza nei termini di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

7. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che non costituiscano violazione ai sensi dei precedenti commi e di quanto previsto nella L. 21/92 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17, L. n- 689/1981.

Art. 36 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rinvia alla disciplina generale e settoriale vigente.